

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lagonegro, in persona del G.M., Dr. Giuseppe Bosone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. OMISSIS/2010 del R.G dell'accorpato Tribunale di Sala Consilina, avente ad oggetto **CONTRATTI BANCARI E RIPETIZIONE DELL'INDEBITO**, pendente
TRA

CORRENTISTI,

ATTORI

E

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 06.3.2017 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate e la causa trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.

1. Sulle questioni preliminari.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per l'incerta determinazione del *petitum* e della *causa petendi*, atteso che dalla lettura del suddetto atto si evincono chiaramente quali siano i rapporti di conto corrente cui si riferiscono le doglianze degli attori, nonché le doglianze relative all'illegittimo addebito di somme da parte della banca, con la specifica individuazione delle cause che avrebbero determinato l'illegittimità del comportamento della convenuta.

A riprova di ciò basta, poi, sottolineare come la banca abbia articolatamente sviluppato le proprie difese sia nella comparsa di risposta che nei successivi scritti difensivi, indice ciò del fatto che la banca abbia potuto avere piena consapevolezza delle questioni giuridiche e fattuali dedotte in citazione.

Sempre in via preliminare va rilevata inammissibilità dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca convenuta, costituitasi tardivamente.

2. Sul merito.

La domanda di ripetizione di somme indebitamente percepite dalla Banca convenuta nell'esecuzione del rapporto di conto corrente in questione è infondata e deve essere respinta.

Ed invero sulla scorta della prima relazione depositata dal consulente tecnico (al cui contenuto integralmente si rinvia) e dei dati inseriti nella relazione integrativa con riferimento al periodo dal 1996 al 2000 (per i quali pure sono stati prodotti gli estratti conto), il saldo del conto corrente - all'esito della ricostruzione del rapporto sulla scorta degli estratti conto depositati in giudizio e relativi al periodo dal 1996 al marzo del 2010 - resta negativo, con differenza minima rispetto a quanto contabilizzato dalla banca.

Dunque, trattandosi di domanda volta alla restituzione di somme ed in mancanza di prova del pagamento del saldo negativo, la domanda di restituzione dell'indebitato non può essere accolta non essendo emerso dall'istruttoria espletata che il correntista, in ragione della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, avesse maturato una posizione creditoria nei confronti della banca. Va evidenziato che, trattandosi di azione di ripetizione di somme indebitamente percepite dall'istituto di credito, grava interamente sulla parte attrice, che intende far valere il suo diritto e che presuppone l'accertamento dell'effettivo esborso di somme non dovute, l'onere di provare l'andamento del rapporto di conto corrente attraverso il deposito in atti dei relativi estratti conto.

Allo scopo non sono sicuramente idonee le schede contabili versate in atti da parte attrice dall'origine del rapporto e fino al 1996, essendo chiaramente un atto di formazione unilaterale.

Né può darsi rilievo determinante, come vorrebbero gli attori, al principio di non contestazione.

In primo luogo si osserva che il suddetto principio opera in primo luogo in ordine alle allegazioni in fatto e non tanto alle produzioni documentali, la cui valutazione circa l'idoneità o meno ad asseverare i fatti posti a fondamento della domanda e lasciata all'apprezzamento del giudice secondo i principi e le norme di riferimento.

Tale principio, più volte affermato da questo giudice in giudizi del tutto analoghi a quello in esame, risulta da ultimo confermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui *“l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice”* (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12748 del 21/06/2016).

Peraltro la convenuta, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha contestato la debenza delle somme richieste.

In ogni caso, la specifica contestazione deve essere preceduta da specifica allegazione della controparte, nella specie mancante, e dunque nessun rilievo può essere dato al principio di non contestazione.

Va infine evidenziato che la questione sollevata dagli attori in comparsa conclusionale, circa la nullità dei contratti prodotti dalla banca convenuta per mancata sottoscrizione degli stessi da parte di un funzionario della banca, risulta priva di pregio.

Ed invero in materia di validità del contratto bancario sottoscritto solo dal cliente, la produzione in giudizio ovvero l'adozione di comportamenti concludenti posti in essere dalla

stessa banca e documentati per iscritto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante.

Sul punto non può condividersi in alcun modo il principio di diritto affermato dalla sentenza Cass, Sez I n.5919/2016, la quale si pone in aperto e consapevole contrasto con tutta la granitica giurisprudenza espressa dalla stessa Cassazione, sicché se ne deve concludere che all'interno della sezione vi sia un contrasto la cui composizione a sezioni unite si attende almeno per mettere un punto fermo in un senso o nell'altro. Peraltro il principio affermato nella citata sentenza non può estendersi a fattispecie differenti da quella strettamente all'esame della Suprema Corte, relativa alla validità di contratti di intermediazione finanziaria e non a contratti di conto corrente.

In definitiva gli attori non hanno offerto la prova che la banca abbia illegittimamente contabilizzato somme a debito del correntista tanto da impedire la realizzazione di un saldo attivo del correntista e pertanto la domanda di ripetizione non può che essere respinta.

3. Sulle spese di lite.

Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.

Del pari a carico degli attori devono essere poste le spese di CTU liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lagonegro, in persona del G.M., Dr. Giuseppe Bosone, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. OMISSIS/2010 del R.G dell'accorpato Tribunale di Sala Consilina, avente ad oggetto **CONTRATTI BANCARI E RIPETIZIONE DELL'INDEBITO**, pendente tra **CORRENTISTI**, in persona del legale rappresentante p.t. e **BANCA**, in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza disattesa così provvede:

1. RIGETTA la domanda;

2. CONDANNA i CORRENTISTI, in solido tra loro ed in favore della BANCA, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.820,00 (duemilaottocentoventi/00) per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15% dell'indicato compenso professionale (cfr. art. 2 D.M. 55/2014) oltre ad I.V.A. e C.P.A. se dovuti come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. OMISSIS dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;

3. PONE definitivamente a carico degli attori il pagamento delle spese di C.T.U., come liquidate con decreto dell'11.12.2015.

Così deciso in Lagonegro, il 23.10.2017

Il Giudice
DOTT. GIUSEPPE BOSONE

Sentenza, Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuseppe Bosone, n. 168 del 23 ottobre 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS